

Pratica n. omissis - Avv.ti (omissis)

Gli Avvocati Tizio e Caia hanno formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), rappresentando che: nell'anno 2014 l'Avv. Tizio riceveva un incarico per un'azione giudiziaria da parte di una cliente nei confronti di una società; nell'anno 2015, all'esito di una sentenza sfavorevole, la cliente revocava il mandato all'Avv. Tizio ed incaricava l'Avv. Caia al fine di impugnare la citata sentenza avanti alla Corte di Appello (omissis); in data 27.4.2018 la Corte di Appello di (omissis) comunicava all'Avv. Caia l'accoglimento dell'appello, provvedendo oltre che sulle richieste della cliente nei confronti della convenuta, da tempo ormai in liquidazione, anche sulle spese di entrambi i gradi di giudizio; successivamente alla sentenza di primo grado sorgeva una controversia tra la cliente e l'Avv. Tizio in ordine all'*an* ed al *quantum* di un ulteriore compenso, ad oggi non ancora risolta; l'Avv. Tizio richiedeva all'Avv. Caia una copia della sentenza emessa dalla Corte d'Appello con la motivazione di voler tutelare i propri diritti al compenso nei confronti della cliente, essendosi, inoltre, dichiarato antistatario; che la cliente informata della richiesta dell'Avv. Caia, vietava all'Avv. Caia di inoltrare copia della citata sentenza per due ordini di ragioni: la cliente riteneva di aver saldato interamente l'Avv. Tizio per l'attività espletata - la cliente debitamente informata della possibilità di agire immediatamente per il recupero delle somme ovvero di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero notificarla alla controparte, si è riservata di comunicare all'Avv. Caia la propria decisione in merito.

Atteso quanto sopra gli Avv.ti Tizio e Caia, al fine di non incorrere nella violazione di nessun obbligo professionale e deontologico sussistente tra avvocato e cliente nonché tra colleghi, hanno chiesto un parere tecnico sulla questione.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv.ti Valentina Ricciotti e Ombretta Pacchiarotti

Osserva

L'art. 45 del Nuovo Codice Deontologico Forense - Doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza - recita:

1. Nel caso di **sostituzione di un collega** per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'avvocato, pertanto, nel rispetto dei generali principi di dignità e probità, di lealtà di correttezza e di colleganza che sottengono ai rapporti tra avvocati dovrà fornire al collega revocato gli "strumenti" per poter ottenere il pagamento del compenso allo stesso spettante nei confronti della controparte,

stante la dichiarata antistatarietà.

Nel contempo, però, l'avvocato non deve tenere una condotta che possa essere pregiudizievole per il cliente ed invero l'**art. 10** del Nuovo **Codice Deontologico Forense - Dovere di fedeltà** - recita: 1. L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

L'inosservanza del dovere di fedeltà è così grave da essere considerata come illecito disciplinare da un lato e come e come illecito penale dall'altro (art. 380 e 381 c.p.)

Corollario del principio generale di fedeltà sono i doveri di riserbo ed il segreto professionale sanciti dall'**art. 28** del Nuovo **codice deontologico forense - Riserbo e segreto professionale** -

Ritiene

che gli istanti, avuto riguardo alla normativa richiamata, tenuto conto di tutti gli elementi della vicenda, qui non noti, possano trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave:

*art. 10; art. 28; art. 45; dovere di **fedeltà**; **riserbo** e **segreto professionale**; rapporto di **colleganza**; **sostituzione** del **collega** nell'attività di **difesa**.*